

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (68)1027

Vol. 1968/0184

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(68) 1027 def.

Bruxelles, 20 dicembre 1968

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1968

rivolto alla Repubblica federale di Germania in merito al progetto
di legge recante modifica della legge relativa alle
ferrovie federali (D.B.)

COM(68) 1027 def.

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1968

rivolto alla Repubblica federale di Germania in merito al progetto
di legge recante modifica della legge relativa alle
ferrovie federali

In conformità dell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 che istituisce una procedura di esame e di consultazione preventiva per talune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che gli Stati membri si propongono di adottare in materia di trasporto (1), il Governo tedesco ha trasmesso alla Commissione, con lettera del 6 dicembre 1968 del Ministero dei trasporti, il testo di un progetto di legge recante modifica della legge relativa alle ferrovie federali (D.B.).

La lettera del Governo tedesco è pervenuta alla Commissione il 10 dicembre 1968. In conformità dell'articolo 1 della decisione del Consiglio, il Governo tedesco ha trasmesso il progetto anche agli altri Stati membri.

E' stata richiesta l'applicazione della procedura d'urgenza, prevista all'articolo 2, paragrafo 4 della citata decisione.

A norma dell'articolo 2 della decisione del Consiglio, la Commissione formula il seguente parere:

1. La Commissione constata che il progetto di legge trasmesso dal Governo tedesco apporta modifiche ai paragrafi 14 e 28, lettera a) della legge relativa alla D.B. riguardante sia il diritto di vigilanza del Ministro dei trasporti che le compensazioni accordate alla D.B.

Tali modifiche sono intese a sopprimere la competenza del Ministero dei trasporti a emanare direttive per la presa in considerazione da parte della D.B., in materia di organizzazione e di gestione dell'azienda, dei principi della politica generale, e per far concordare gli interessi della D.B. con quelli degli altri modi di trasporto.

.../...

D'altro canto, nella misura in cui il Ministro, per motivi di politica generale, si rifiuti di autorizzare talune importanti misure della D.B. in materia di organizzazione e di gestione che continueranno a dipendere dal suo accordo, lo Stato sarà tenuto a versare alla D.B. un'indennità di compensazione. E' prevista inoltre l'istituzione di un organismo di conciliazione tra lo Stato e la D.B. per derimere le eventuali controversie che dovessero sorgere in tale campo.

2. La Commissione constata che le disposizioni del progetto di legge:

- sono tali da consentire una distinzione più netta tra le responsabilità dei pubblici poteri nei confronti delle esigenze della politica generale, da un lato, e le responsabilità della D.B. per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione dell'azienda, dall'altro,
- si inseriscono nel quadro dell'orientamento generale della politica comune dei trasporti e in particolare della decisione del Consiglio del 13 maggio 1965 relativa all'armonizzazione di talune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per vie navigabili, con particolare riguardo agli articoli da 5 a 8 relativi a taluni interventi degli Stati (1),
- sono conformi allo spirito che informa la raccomandazione della Commissione del 31 gennaio 1968 (2) relativa al programma tedesco di politica dei trasporti per gli anni dal 1968 al 1972, con particolare riguardo alle considerazioni esposte al punto 37.

3. La Commissione formula parere favorevole in merito al progetto di legge, che rappresenta un progresso verso l'attuazione dell'autonomia di gestione della D.B. e una chiarificazione delle relazioni finanziarie tra la D.B. e lo Stato.

La concessione delle compensazioni eventualmente accordate dal Governo tedesco, in virtù del paragrafo 28, lettera a) della legge concernente la D.B., resta tuttavia soggetto alle disposizioni del Trattato CEE in materia di aiuti.

.../...

(1) G.U. n. 88 del 24 maggio 1965, pag. 1500

(2) G.U. n. L 35/20 dell'8 febbraio 1968.

4. La Commissione non ritiene necessario prendere l'iniziativa di una consultazione con gli altri Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962.
5. La Commissione informa gli altri Stati membri del presente parere.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1968

Per la Commissione

Il Presidente

(f.to) Jean REY